



D.L. 129/2020 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

A.S. 1982

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1982
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	20 ottobre 2020
pubblicazione in G.U.:	20 ottobre 2020
presentazione:	20 ottobre 2020
assegnazione:	21 ottobre 2020
scadenza:	19 dicembre 2020
Commissione competente :	Senato - 6 ^a Finanze e tesoro
Pareri previsti:	Commissioni 1 ^a (Aff. costituzionali), 5 ^a (Bilancio), 11 ^a (Lavoro)

Sintesi del contenuto

Il provvedimento in esame (articolo 1) proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021.

Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

L'entrata in vigore del decreto-legge in commento è fissata (articolo 2) al 21 ottobre 2020.

Proroga della sospensione delle cartelle di pagamento

Con le modifiche in esame (articolo 1, comma 1, lettera a)), che intervengono sui commi 1 e 2-ter dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), viene prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Inoltre, viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: anche con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Si tratta dei versamenti che sono scaduti a partire dall'8 marzo 2020 (comma 2-ter) e, con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex "zona rossa", quelli che sono scaduti dal 21 febbraio 2020 (ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 68).

A tal fine, la **lettera a) del comma 1** novella l'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (Cura Italia), modificato dall'articolo 154 del decreto-legge "Rilancio" ([decreto-legge n. 34 del 2020](#)) e, da ultimo, dall'articolo 99, comma 1 del decreto-legge "Agosto" (n. 104 del 2020).

Si ricorda che il richiamato articolo 68 del decreto-legge Cura Italia, ai **commi 1 e 2**, aveva sospeso i termini, **scadenti dall'8 marzo** al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ai sensi del successivo **comma 2-bis**, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°](#); marzo 2020 (cd. **zona rossa**), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle **sospensioni** di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data **del 21 febbraio 2020**.

Successivamente l'articolo 154 del decreto Rilancio ha modificato il comma 1 dell'articolo 68, differendo dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i predetti termini di sospensione.

L'articolo 154 del decreto Rilancio ha introdotto altresì il **comma 2-ter** all'articolo 68 per chiarire che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 (ovvero del 21 febbraio per la zona rossa) e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di dieci - anziché cinque - rate, anche non consecutive (cd. **decadenza lunga**).

L'articolo 104 del citato decreto Agosto, intervenendo sui richiamati commi 1 e 2-ter dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, ha da ultimo sospeso **fino al 15 ottobre 2020** i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Ha esteso ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al **15 ottobre 2020** la cosiddetta **decadenza lunga** del debitore: anche con riferimento a tali richieste, la decadenza dal beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Proroga adempimenti per il discarico e dei termini di prescrizione e decadenza

La **lettera b) del comma 1** introduce un **nuovo comma 4-bis all'articolo 68 del decreto Rilancio**.

Per effetto delle modifiche in esame, per i **carichi** - tributari e non tributari - **affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione** (di cui ai commi 1 e 2-bis dell'[art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), quindi fino al 31 dicembre 2020) sono **prorogati di 12 mesi**:

- il termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al **discarico per inesigibilità** (lettera a) del nuovo comma 4-bis), di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) del [decreto legislativo n. 112 del 1999](#);
- i **termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021** per la notifica delle cartelle di pagamento (lettera b) del nuovo comma 4-bis), anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che vietano di prorogare tali termini ([articolo 3, comma 3 della legge n. 212 del 2000](#)).

Con riferimento al diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo si ricorda che, ai sensi del citato [articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999](#), per ottenere il discarico il concessionario deve trasmettere all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità, ordinariamente redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 19 chiarisce che tra le cause di perdita del diritto al discarico vi è (lettera a)) la **mancata notificazione**, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del **nono mese successivo alla consegna del ruolo** e, in caso di rateizzazione - in presenza di specifiche condizioni di legge: [articolo 32, comma 2, lettera b\), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) - entro il **terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo**.

Con riferimento alla proroga di un anno dei termini di decadenza, la disposizione fa **salvi gli eventuali maggiori termini** risultanti dalle disposizioni dell'articolo 157, comma 3, del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020, che a loro volta hanno **prorogato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** relative a una serie di dichiarazioni degli anni passati.

L'articolo 157 sopra richiamato dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

L'articolo stabilisce, inoltre, che i termini di decadenza per la **notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni** sono prorogati di un anno (**comma 3**); si tratta dei **termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), **prorogati di un anno** relativamente:

- a. alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 600 del 1973](#) e 54-*bis* (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 633 del 1972](#);
- b. alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR ([D.P.R. n. 917 del 1986](#));
- c. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* (Controllo formale delle dichiarazioni) del [D.P.R. n. 600 del 1973](#).

Viene altresì precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di **decadenza e prescrizione** per la notifica delle cartelle di pagamento **in scadenza nell'anno 2020**, resta **ferma la proroga automatica di due anni (fino al 31 dicembre 2022)** disposta ordinariamente dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali.

Il richiamato comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga allo Statuto del contribuente, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La relazione illustrativa del Governo chiarisce che il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159/2015 trova applicazione per tutti i **comuni del territorio nazionale**, in considerazione della generalizzata **dichiarazione dello stato di emergenza** che interessa l'intero Paese.

Sospensione dei pignoramenti presso terzi

L'articolo 1, al comma 2, proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Le norme in esame a tal fine intervengono sull'articolo 152 del decreto Rilancio ([decreto-legge n. 34 del 2020](#)) come successivamente modificato dall'articolo 99 del decreto "Agosto" ([decreto-legge n. 104 del 2020](#)).

Nella sua formulazione originaria, l'articolo 152 sospendeva fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.

[L'articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020](#) ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento.

Si segnala che la redazione dell'articolo 1 non appare in linea con il disposto dell'articolo 2, comma 4 dello Statuto del contribuente ai sensi del quale, per garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, le relative disposizioni modificative debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato, mentre nel caso in esame vengono riportati esclusivamente il termine previgente e quello sostituito.

Copertura finanziaria

Il **comma 3** reca la norma di **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dall'articolo in esame, quantificati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e in **316 milioni** di euro per l'anno **2020** e **210 milioni** per l'anno **2021** in termini di **indebitamento netto** e di fabbisogno.

Alla copertura di tali oneri si provvede:

a) quanto a **275,8 milioni** di euro per l'anno **2020**, mediante corrispondente **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (vale a dire, entro il 30 novembre prossimo), a valere sulle **somme trasferite** alla predetta Agenzia **per effetto dell'articolo 65** del [D.L. n. 18/2020](#) (c.d. Cura Italia) e **dell'articolo 28** del [D.L. n. 34/2020](#) (c.d. Rilancio).

Si tratta delle somme riconducibili ai seguenti **crediti d'imposta**:

- per i **canoni di locazione di botteghe e negozi** (immobili rientranti nella categoria catastale C/1), riconosciuto per l'anno 2020 dall'[art. 65 del D.L. n. 18/2020](#), nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- per i **canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico** o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, concesso dall'[art. 28 del D.L. n. 34/2020](#), nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia delle entrate, la **spesa effettiva** per i suddetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre 2020, a **720 milioni** di euro complessivi, **rispetto** ad una disponibilità di risorse pari a **1.780,4 milioni** di euro, già trasferite all'Agenzia. Si ricorda che nelle relazioni tecniche dei decreti-legge citati si stimavano oneri pari a 1.499 milioni di euro per il credito d'imposta di cui all'[art. 28 del D.L. n. 34/2020](#) e a 356,3 milioni per il credito d'imposta di cui all'[art. 65 del D.L. n. 18/2020](#).

Tenuto conto delle modalità di fruizione dei crediti di imposta e dell'andamento effettivo della spesa, la Relazione tecnica stima, nel complesso, che nell'anno 2020 l'onere riferibile ai due citati crediti d'imposta risulterà inferiore rispetto a quanto originariamente previsto. Pertanto, il versamento da parte dell'Agenzia della somma di **275,8 milioni** di euro per l'anno **2020 all'Erario** non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta.

b) quanto a **72,8 milioni** di euro per l'anno **2021**, mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010](#).

Il comma 55 del [D.L. n. 225/2020](#) prevede, per le **società** che esercitano attività **bancaria e finanziaria**, la **trasformazione in crediti d'imposta**, qualora nel bilancio individuale delle società venga rilevata una perdita d'esercizio, **delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio**, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al [d.P.R. n. 917 del 1986](#)), nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto dell'applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati, richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari. In relazione a tale disposizione, il successivo comma 60 ne quantificava l'onere in 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

c) quanto a **40,2 milioni** di euro per l'anno **2020** e **137,2 milioni** di euro per l'anno **2021** in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si tratta del Fondo istituito dall'[articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008](#), con dotazione in termini di sola cassa. Il Fondo, allocato sul cap. 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nel bilancio per il 2020-2023 uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021, 514 milioni per il 2022.

Entrata in vigore

L'**articolo 2** del provvedimento ne fissa l'**entrata in vigore il 21 ottobre 2020**, giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Senato: Dossier n. 304

Camera: n. 362

23 ottobre 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze